

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

Regione Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI ART 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI

alla luce della revisione della linea guida ANAC n° 4 dell’ANAC
al “Decreto Correttivo” e al “Decreto Sblocca Cantieri

Sommario

1. Oggetto e ambito di applicazione	
2. Principi	
3. Stipula del contratto	
4. Progettazione	
5. Fasi progettuali	
6. Avvio del procedimento, indizione della procedura	
7. Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro	
8. Affidamenti di cui all'art. 36, co.2 lett. a) del Codice	
9. Rotazione dei concorrenti	
10. Albo Fornitori e Professionisti	
11. Indagine di mercato	
12. Criteri di aggiudicazione	
13. Commissione giudicatrice in periodo transitorio (art. 216 comma 12 del Codice)	
14. Economie di gara	
15. Varianti in corso d'opera	
16. Competenze e importi	
17. D.L. 76/2020. Applicazione	
18. Norme superiori	
19. Entrata in vigore	

1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le attività relative ai contratti di importo inferiore a € 40.000 ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, (Autorità Nazionale Anticorruzione);
 - b) le fasi progettuali e le varianti di un contratto oltre che l'utilizzo delle economie di gara ricavate dalle fasi degli appalti di lavori e dall'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione comunale
 - c) le modalità semplificate seguite dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina da ora in avanti denominato Ente) per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - nei settori speciali, in quanto compatibile.
- 2) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
- 3) Gli importi indicati nel presente regolamento sono sempre considerati al netto dell'IVA di legge.

2. Principi

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, oltre che dagli artt. 34 (criteri di sostenibilità ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 -comma 1, lett. a) del Codice. E' fatta in ogni caso salva l'obbligatorietà di applicare l'art. 50, D.Lgs. 50/2016 inserendo clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi.
- 2) Per ogni singola procedura preordinata all'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento (**da ora in avanti detto R.U.P.**) è nominato con atto formale dal soggetto apicale dell'area cui compete l'affidamento o con atto della giunta nei casi in cui il suddetto soggetto debba declinare l'incarico o non vi sia certezza nella competenza per la tipologia trattata. L'individuazione va fatta tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
- 3) La nomina del R.U.P. è obbligatoria -qualunque sia l'importo dell'affidamento- anche nelle ipotesi di procedure di acquisizione per il tramite delle piattaforme CONSIP Spa e Me. P.A. O dei soggetti aggregatori.
- 4) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice.
- 5) Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il R.U.P. Deve obbligatoriamente essere un tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle Linee Guida Anac n.3 e successivi aggiornamenti.
- 6) Se non specificatamente individuato con atto della Giunta o del Responsabile del Servizio competente (dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa), resta inteso che la figura del Responsabile Unico del Procedimento coincide con quella apicale dell'area cui afferisce la procedura di affidamento.
- 7) Il R.U.P. svolge i compiti e le funzioni previste dal Codice e dalle correlate disposizioni nonché le funzioni a lui attribuite dalle disposizioni della normativa vigente comunque applicabile allo specifico affidamento.
- 8) Nell'espletamento delle procedure semplificate il Responsabile Unico del Procedimento garantisce di agire in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese (salvo adeguate e contingenti motivazioni), favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. L'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura all'operatore economico che aveva già svolto prestazioni simili è, comunque, possibile quando l'affidamento sia adeguatamente motivato anche in relazione al rispetto dei principi generali e sia preceduto da una comparazione che salvaguardi il confronto concorrenziale e la trasparenza e/o ne attesti l'unicità.
 - j) Ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
 - k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di affidamento che nella fase di esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni legislative vigenti e al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza approvato dal comune.
 - l) alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato mediante la previsione nei documenti di gara di clausole sociali di garanzia.
- 9) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro e piccole imprese, valorizzandone il potenziale.
- 10) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di contenuto e trasparenza previsti dagli artt. 29 e 76 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Stipula del contratto

- 1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice per ogni procedura di acquisto di lavori, servizi o forniture disciplinate dal Codice occorre procedere alla stipula del relativo contratto d'appalto.
- 2) Per gli affidamenti di importo non superiore a € 20.000 (ventimila) il contratto può essere sostituito dalla sottoscrizione, per accettazione, della determina di affidamento, ovvero del capitolato speciale d'appalto, ovvero mediante corrispondenza. La sottoscrizione deve avvenire in modalità digitale.
- 3) Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 20.000 (ventimila) ed inferiori ad € 40.000 (quarantamila) la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.
- 4) Per gli affidamenti pari o superiori a € 40.000 (quarantamila) e per i relativi atti aggiuntivi di qualunque importo la stipula deve avvenire, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del comune.

4. Progettazione

- 1) Le varie fasi di progettazione di un'opera pubblica (progetto di fattibilità tecnica/economica, progettazione definitiva) sono approvate dall'organo esecutivo dell'Amministrazione, salvo le eccezioni in cui il progetto di fattibilità tecnica/economica (ex progetto preliminare) debba essere approvato dal Consiglio Comunale;
- 2) Il RUP in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, può prevedere l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.
- 3) Nel caso di forniture o servizi la progettazione viene articolata in un unico livello, come previsto dai commi 14 e 15 dell'art. 23 del Codice.
- 4) Nel caso di forniture e servizi l'approvazione del progetto da porre a base della procedura di gara o di affidamento avviene con determina da parte del soggetto apicale del servizio cui affinisce l'appalto, nel caso in cui l'affidamento :
sia di importo inferiore a euro 40.000;
sia previsto nei documenti di programmazione dell'ente.

5. Fasi progettuali

- 1) Nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, le caratteristiche ed i requisiti degli elaborati progettuali vanno tarati in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare come di seguito:
 - a) per importi inferiori ad € 20.000,00, il progetto da porre a base dell'affidamento può essere sostituito dal preventivo elaborato dall'operatore economico. Lo stesso dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la sufficiente descrizione quali/quantitativa dell'intervento da realizzare e dovrà contenere –ove previsto- la specificazione dei costi della sicurezza relativi alle attività interferenti.
 - b) per importi di lavori compresi fra € 20.000,01 ed € 40.000,00, il progetto sarà sviluppato nel solo livello esecutivo ed avrà i seguenti contenuti minimi:
 - relazione illustrativa;
 - foglio d'oneri e condizioni;
 - computo metrico estimativo;
 - elaborati grafici, se occorrenti;
 - elenco dei prezzi, se necessario
 - schema del contratto d'appalto
 - piano di sicurezza, DVR o DUVRI (se necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
 - c) per importi compresi fra € 40.000,01 e € 150.000,00, il progetto qualora opportuno potrà essere sviluppato nel solo livello definitivo/esecutivo ed avrà i contenuti stabiliti dal Codice (per forniture: capitolato d'appalto e documentazione da esso richiamata a supporto);
 - d) per importi maggiori di € 150.000,00, il progetto sarà sviluppato con i contenuti stabiliti dal Codice e secondo i livelli di progettazione in esso contenuti;
- 2) A giudizio del Responsabile del Procedimento, per i casi di cui alle lettere a) b) e c), potrà essere disposto, di volta in volta, un livello di progettazione e/o un livello di contenuti superiore a quello stabilito dai punti precedenti.

6. Avvio del procedimento, indizione della procedura.

- 1) Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto tramite adozione di un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, adottati in esito all'affidamento, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti .
- 2) Per i lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00, l'affidamento avviene con apposita determina, preceduta da determina a contrarre ovvero da atto alla stessa equivalente contenente l'indicazione della procedura che si vuole seguire ed una sintetica indicazione delle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, del criterio di selezione dell'operatore economico oltre che delle ragioni per cui verrà seguita tale procedura.

7. Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro

- 1) L'affidamento e/o l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro, salvo diverse indicazioni della legge, può avvenire tramite affidamento diretto e senza avvalersi di ME.PA o strumenti simili.
- 2) La motivazione dell'affidamento diretto è implicita nell'irrilevante importo.
- 3) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico anche tenuto conto della localizzazione;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
 - referenze di altra stazione appaltante
 - altre motivazioni ritenute idonee per lo specifico affidamento.
- 4) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi di fornitori precedentemente costituiti.
- 5) I requisiti di contrattazione verso l'ente sono assolti dalla regolarità contributiva di cui al DURC dell'operatore economico;

8. Affidamenti di cui all'art. 36, co.2 lett. a) del Codice (Affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiori a 40.000,00 euro)

- 1) Nell'ambito dei 40mila euro, non avendo la stazione appaltante alcun obbligo di procedere con gli inviti e/o RDO (Richiesta di Offerta) a più appaltatori, il RUP può gestire la procedura secondo una propria "discrezionalità" tecnica, senza particolari formalità o motivazioni e senza un confronto competitivo, poiché l'affidamento diretto è una procedura semplificata che non lo prevede e quindi il RUP può individuare dei soggetti con cui contrattare nel modo che ritiene più congeniale alle proprie esigenze. Peraltro, come chiarito dal parere 12.2.2018 n. 361 del Consiglio di Stato, le Linee-guida ANAC sulle procedure sotto-soglia non hanno carattere vincolante, essendo un atto amministrativo generale che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi dagli indirizzi medesimi (TAR Molise Campobasso, sez. I, n. 533, 14.09.18).
- 2) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, può avvenire tramite affidamento diretto. Il RUP espone la valutazione comparativa (in ordine alla economicità e congruità dell'affidamento) di più preventivi in funzione dell'importo presunto di aggiudicazione.
- 3) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento in conformità all'art. 36, c. 2 del codice.
- 4) Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso a:
 - a. (ad esclusione dei lavori) prioritariamente al Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza pubblica;
 - b. Albo Fornitori e Professionisti approvato ed allegato sul sito dell'Ente, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi del presente Regolamento;
 - c. Manifestazione d'interesse preliminare specifica per il contratto o propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi del presente Regolamento;
 - d. Consultazione albi, ordini professionali sulla base delle competenze;
 - e. Curricula e visure camerali per prestazioni simili;
 - f. Per le opere pubbliche ed i servizi di architettura ed ingegneria finanziati in parte o in tutto con contributi regionali, secondo le modalità evidenziate dalle direttive vincolanti emanate dalla Regione F.V.G. con note prot. 22278/2015, 16394/2016 e 88327/2017 salvo loro aggiornamento.

- 5) L'individuazione dell'operatore economico in possesso dei requisiti tecnici di legge viene disposta secondo una o più delle seguenti motivazioni:
 - a) adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - b) tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c) continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione
 - e) valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - f) valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
 - g) referenze di altre stazioni appaltanti;
 - h) altra motivazione ritenuta idonea per lo specifico affidamento/appalto.
- 6) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
- 7) Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

9. Rotazione dei concorrenti

- 1) Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.
- 2) Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento agli affidamenti effettuati nei 12 mesi precedenti a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi o nella stessa fascia economica.
- 3) Il principio di rotazione comporta di norma il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti sia del contraente che dell'operatore/degli operatori economico/i invitato/i e non affidatario/i nei precedenti contratti stipulati nei 12 mesi precedenti.
- 4) Può essere derogato a fronte di particolari caratteristiche o specificità di forniture di beni, di erogazione di servizi o di lavori da acquisire. Il ricorso alla deroga deve essere oggetto di esplicita e dettagliata motivazione.
- 5) 4.A tal fine gli affidamenti di forniture e servizi vengono divisi in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:
 - a. da 1,00 a 5.000,00 €
 - b. da 5.000,01 a 10.000,00 €
 - c. da 10.000,01 a 20.000,00 €
 - d. da 20.000,01 a 30.000,00 €
 - e. da 30.000,01 a 40.000,00 €
- 6) 5.La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. In ogni caso la sola partecipazione ad una gara non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto con l'Amministrazione.
- 7) 6.Gli affidamenti di lavori vengono divisi in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa categoria di lavori e fascia economica:
 - a. da 1,00 a 5.000,00 €
 - b. da 5.000,01 a 20.000,00 €
 - c. da 20.000,01 a 40.000,00 €

10. Albo Fornitori e Professionisti

1) Di norma si rinvia al portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e-appalti e successive modifiche, conformemente alle modalità ivi previste.

11. Indagine di mercato

- 1) L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 2) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 3) Il RUP procede all'indagine di mercato scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a. consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente o fornito da altre Centrali di Committenza, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;
 - b. consultazione del portale e-appalti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 - c. invito a manifestare interesse, se presente, tra alcuni o tutti gli iscritti all'Albo, da inoltrarsi tramite portale e-appalti.
 - d. avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web dell'Ente committente, sotto la sezione "bandi e contratti". L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
- 4) L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante per la parte motivazionale della determina a contrarre.

12. Criteri di aggiudicazione

- 1) Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i parametri previsti all'art. 95 del Codice

13. Commissione giudicatrice in periodo transitorio (art. 216 comma 12 del Codice)

- 1) Nel periodo transitorio e fino all'adozione di quanto previsto dall'art. 78 del "codice", (Albo dei commissari delle commissioni giudicatrici approvato dall'Anac) si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 216 dello stesso decreto.
- 2) Il responsabile del servizio in relazione agli appalti di propria competenza nomina obbligatoriamente un'apposita commissione di gara nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte tecniche.
- 3) La Commissione è composta da un numero di componenti da tre a cinque - compreso il Presidente (ed escluso il segretario verbalizzante).
- 4) La commissione giudicatrice è costituita in via prioritaria da personale interno della stazione appaltante. Solo in caso di certificata carenza di personale esperto in relazione allo specifico appalto - (motivazione da indicare nella determinazione di nomina della commissione) si potrà far ricorso ad esperti esterni.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, i componenti esperti potranno essere individuati prioritariamente tra:
 - a. dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del Codice;
 - b. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;

- c. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- 6) L'esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lett. da a) a d) è dimostrata attraverso la presentazione del curriculum professionale attestante il possesso dei requisiti previsti nelle linee guida n. 5/2018 dell'A.N.A.C.
- 7) Il presidente è selezionato tra il personale che riveste il ruolo di responsabile di dirigente/ responsabile di posizione organizzativa. Fermo restando che il responsabile di servizio che abbia approvato gli atti di gara non può presiedere la propria commissione (ai sensi dell'art. 77, co. 4 del Codice). Se riveste - lo stesso soggetto - il ruolo di RUP, potrà far parte della commissione di gara (compreso il ruolo di segretario verbalizzante) salvo specifica incompatibilità. A tal fine si rimanda anche al CS sez. V n. 05436/2017 Reg.Prov.coll. n. 03744/2017 Reg.Ric. pubblicato in data 22.11.2017 che cita: "Un consolidato orientamento giurisdizionale da cui il collegio non intende discostarsi, afferma che ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, tra le attribuzioni dirigenziali, figurano espressamente anche quelle concernenti: "a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso". Pertanto, non sussiste incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento o di dirigente del settore cui compete approvare gli atti della procedura selettiva (CS, V, 20.11.2015, n. 5299; 27.04.2012, n. 2445 e 18.09.2003, n. 5322)".
- 8) La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico in modo continuativo ma assicurando alternanza di ruoli. Non potrà ricoprire il ruolo di componente/presidente per più di tre volte durante l'esercizio finanziario salvo certificata carenza di professionalità specifiche presenti nell'organico.
- 9) Di norma non è permesso esercitare il ruolo di commissario in "videoconferenza o modalità similari" e spostare la documentazione di gara (anche in files) fuori dalla stazione appaltante.
- 10) A seguito dell'atto di nomina della Commissione giudicatrice, viene stabilito anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. E' previsto, pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può essere determinato da un minimo di (500,00 euro) ad un massimo di (3.000,00 euro) comprensivo di eventuale rimborso spese, in relazione all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara. Il tutto salvo diversa norma di legge
- 11) La commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante.
- 12) Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale della stazione appaltante o della centrale unica di committenza (qualora già costituita).
- 13) Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale di gara al RUP che costituisce proposta di aggiudicazione.
- 14) Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
- 15) Nessun compenso è dovuto al personale interno che faccia parte della commissione (compresi i dipendenti aderenti alla Centrale Unica di Committenza), in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione. Sono fatte salve le prerogative connesse allo straordinario per i componenti/segretario.
- 16) La valutazione della potenziale anomalia compete al RUP che, effettuate le verifiche a norma di legge, trasmette la propria relazione con le risultanze alla commissione di gara. Il RUP adotta i provvedimenti di esclusione delle offerte anomale e conduce la procedura del soccorso istruttorio.
- 17) Il seggio di gara, eventualmente nominato negli appalti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo dovrà sempre essere composto dal personale interno ed il presidente coinciderà con il dirigente/responsabile del servizio/RUP (salvo motivata esigenza di terzietà del procedimento o causa di incompatibilità accertata).

- 18) Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa con elementi unicamente "quantitativi", non essendoci discrezionalità soggettiva, la carica di presidente potrà essere esercitata dal RUP.

14. Economie di gara

- 1) A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto si crea generalmente un'economia di gara. Considerato che al momento i principi della contabilità affermano "...*gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione...*", l'eventuale utilizzo delle economie di gara nello stesso intervento assumono le caratteristiche di una variazione in aumento complessivo dell'importo dell'opera/fornitura/servizio già progettata ed approvata.
- 2) L'economia di una gara di appalto può essere utilizzata:
- a) per completare e/o migliorare funzionalmente l'opera/fornitura servizio che si intende raggiungere con l'intervento in essere (ex. opere supplementari non previste in progetto per mancanza di fondi);
 - b) per motivi indipendenti (ex. errore progettuale) o dipendenti dall'Amministrazione (ex. variazione dei bisogni, spese per saggi, prove, spese generali, ...), per problematiche non previste (ex. imprevisto geologico) o per la necessità di modificare in corso d'opera quantità di lavorazioni, o semplice opportunità.

15. Varianti in corso d'opera

- 1) Ove durante l'esecuzione dei lavori/forniture/servizi si rendesse necessario ed indispensabile eseguire: interventi non inizialmente previsti, necessari e/o complementari e la somma impegnata si rivelasse insufficiente, il RUP e/o il direttore dei lavori potrà disporre una relazione/preventivo/perizia suppletiva, per richiedere al soggetto deputato dell'Amministrazione il finanziamento della maggiore spesa non prevista inizialmente.
- 2) Si applica sempre e comunque l'art. 106 del codice.

16. Competenze e importi

- 1) Nei casi di variazioni contrattuali modeste per importi non eccedenti il 15% del contratto e non superiori a €. 40.000,00 (escluso IVA), l'utilizzo delle sole economie di gara può essere autorizzato anche direttamente dal R.U.P.
- 2) L'utilizzo degli imprevisti contenuti nel quadro economico approvato dall'Amministrazione, rimane sempre nelle competenze del RUP per le finalità previste dall'obiettivo finale del progetto.
- 3) Per modesti affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, con o senza la presenza di un quadro economico di spesa, l'utilizzo delle economie anche al fine dell'approvazione di varianti è autorizzato direttamente dal RUP.

17. D.L. 76/2020. Applicazione

- 1) Per tutto il periodo di vigenza del D.L. 76/2020 e relativa legge di conversione il presente regolamento stabilisce le fasce economiche entro cui applicare il principio di rotazione come segue:

forniture e servizi

- a. da 1 a 5.000 €
- b. da 5.001 a 10.000 €
- c. da 10.001 a 30.000 €
- d. da 30.001 a 50.000 €
- e. da 50.001 a 70.000 €
- f. da 70.001 a 90.000 €
- g. da 90.001 a 120.000 €
- h. da 120.001 a 150.000 €

lavori

- a. da 1 a 5.000 €
- b. da 5.001 a 20.000 €

- c. da 20.001 a 40.000 €
- d. da 40.001 a 60.000 €
- e. da 60.001 a 80.000 €
- f. da 80.001 a 100.000 €
- g. da 100.001 a 120.000 €
- h. da 120.001 a 140.000 €
- i. da 140.001 a 150.000 €.

18. Norme superiori

- 1) Il presente Regolamento in caso di incompatibilità in tutto o in parte con norme successive andrà disapplicato nelle sole parti incompatibili.

19. Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del comune.